



Arma dei Carabinieri



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**CONVENZIONE
TRA
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare
E
L'ARMA DEI CARABINIERI**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, di seguito denominato anche "MINISTERO" con sede in Roma, via Capitan Bavastro n° 174, CF 97047140583, rappresentato dalla dott.ssa Maria Carmela Giarratano in qualità di Direttore Generale per la Protezione della Natura e del Mare;

E

L'Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, di seguito denominato "CUFA", con sede in Roma, Via G. Carducci, n° 5, rappresentata dal Gen. D. Davide De Laurentis, Vice Comandante del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

VISTI

- la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
- il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- la legge 349/1986 che affida al Ministero dell'Ambiente il compito di promuovere e curare l'adempimento delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale;
- la legge 7 febbraio 1992 n.150, modificata e integrata con la legge n. 59 del 13 marzo 1993 e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n.275, concernente la disciplina dei reati ed il sistema sanzionatorio per le violazioni relative all'applicazione della Convenzione di Washington ed al citato Regolamento, nonché norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;
- il decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73 recante "Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici" e, in particolare l'art. 6, che stabilisce che l'attività di controllo è svolta dal Ministero dell'ambiente che si avvale del Corpo forestale dello Stato;

- la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, visto l'art. 7, concernente l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e attribuzione delle funzioni";

CONSIDERATO CHE

- le funzioni del Corpo forestale dello Stato trasferite all'Arma in materia di applicazione della Convenzione di Washington, di tutela del patrimonio faunistico nazionale in attuazione della normativa in materia di caccia nonché di prevenzione e repressione dei reati in danno agli animali, come pure di tutela del patrimonio forestale attraverso i controlli derivanti dalle normative sul commercio del legname sono esercitate dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri - Comando della Biodiversità e dei Parchi - Raggruppamento Carabinieri CITES;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è l'Autorità di gestione CITES individuata ai sensi dell'art.13 del Regolamento (CE) 338/97 e che la Commissione scientifica CITES, individuata dall'art.12 di detto Regolamento, è organo essenziale per il funzionamento della Convenzione di Washington a cui deve essere assicurato il necessario supporto;
- le attività dell'Autorità di gestione e della Commissione scientifica CITES, ai sensi del Reg. (CE) n. 338/97, sono essenziali per il funzionamento della Convenzione di Washington e che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 150/92, il Ministero dell'Ambiente può avvalersi per il necessario supporto delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri;
- si ritiene sempre più importante realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione, soprattutto rivolte alle nuove generazioni, sulle tematiche riguardanti la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali;
- è necessario, per mantenere elevati standard di professionalità e di capacità operative dei carabinieri forestali operanti nel settore CITES a tutela della fauna e della flora, aggiornare e qualificare sempre più gli operatori, sia attraverso specifiche attività formative che attraverso la disponibilità di strumentazioni, attrezzature e manuali;
- risulta necessario implementare le attività poste in essere con la convenzione del 21 dicembre 2017 in corso di esecuzione;
- il Raggruppamento Carabinieri Cites ha trasmesso il prospetto economico per la realizzazione delle attività su indicate con nota prot. In entrata n. 28001 del 30 novembre 2018;

TUTTO CIO' VISTO E PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come fa parte integrante e sostanziale del presente atto

il prospetto economico previsionale "ALLEGATO ECONOMICO" di cui al successivo articolo 5.

Art. 2

(Oggetto)

1. Che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, di seguito denominato anche "MINISTERO" e il CUFA, di seguito denominati anche "Parti", si impegnano a realizzare in collaborazione tra loro attività finalizzate a fornire collaborazione all'Autorità di gestione CITES nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e supporto tecnico-operativo alla Commissione scientifica CITES in materia di controlli relativi alla detenzione e al commercio di specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione CITES, nonché delle parti e dei prodotti da essi derivati.

Art. 3

(Durata e decorrenza della convenzione)

1. Il CUFA si impegna a svolgere, in collaborazione con il MINISTERO, le attività oggetto del presente atto per un periodo di 12 mesi, così come descritte al successivo articolo 4.
2. Le attività inizieranno a decorrere dalla data di notifica della comunicazione di approvazione della presente Convenzione da parte degli organi preposti.
3. A tal fine le parti comunicano i propri indirizzi di posta certificata:
per il MINISTERO: PNM-I@pec.minambiente.it
per il CUFA: CITES frm43926@pec.carabinieri.it

Art. 4

(Descrizione delle attività, compiti delle parti e modalità di esecuzione)

1. Il CUFA si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:
 - a) attività di aggiornamento del personale dell'Autorità di gestione CITES e della Commissione scientifica sulle tecniche di identificazione delle specie vegetali detenute dalle strutture vivaistiche;
 - b) implementazione del sistema di marcatura delle pelli di specie CITES per garantire l'origine e la tracciabilità della filiera in osservanza delle disposizioni della Convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari in materia;
 - c) supporto (tecnico, operativo e logistico) alla partecipazione dell'Autorità di gestione CITES e della Commissione scientifica a Comitati, riunioni e workshop a livello nazionale ed internazionale sul tema del commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione anche mediante la partecipazione di personale dell'Arma specializzato;
 - d) sopralluoghi di iniziativa del Raggruppamento Carabinieri CITES o richiesti e concordati con l'Autorità di gestione o la Commissione CITES per verifiche su allevatori, vivai, aziende ed esercizi commerciali che riproducono, trasformano o commerciano esemplari, parti o prodotti di specie incluse nelle Appendici della Convenzione CITES;
 - e) attività di divulgazione dei temi legati alla Convenzione di Washington ed ai regolamenti comunitari e relativa applicazione.

Per eccezionali e motivate esigenze, non ascrivibili all'organizzazione delle attività delle Parti, in particolare:

- per cause impreviste e imprevedibili;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel periodo di vigenza della presente convenzione;
- per una migliore funzionalità nell'esecuzione delle attività previste nel presente atto

le stesse potranno concordare, con specifico atto da stipulare entro la data della durata della presente convenzione, eventuali modifiche in corso d'opera delle attività e modalità di esecuzione.

Referente della Convenzione per il MINISTERO – DPNM è la d.ssa Irene Aguzzi.

Referente della Convenzione per il CUFA è il Gen. B. Massimiliano Conti, in qualità di Comandante del Raggruppamento Carabinieri CITES.

Art. 5

(Spese relative)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente atto è prevista una spesa a favore dell'Arma omnicomprensiva di € 300.000/00 così come analiticamente specificato nel prospetto economico previsionale allegato.
2. Il trasferimento della suddetta somma sarà effettuato mediante versamento sul Capitolo di entrata 2466 articolo 5 capo XVI la cui causale dovrà riportare "versamento della convenzione MATTM/DPNM - Arma CC (CITES)", secondo le seguenti modalità:
 - a) il 50% successivamente alla registrazione dell'impegno di spesa relativo al presente atto, da parte degli organi di controllo, al fine di consentire all'Arma l'avvio delle attività di cui all'art.4;
 - b) il 30% entro tre mesi di attività del presente atto che avranno inizio come indicato all'art.3 ed a seguito di dettagliata rendicontazione delle spese sostenute nei primi tre mesi debitamente approvata dal MINISTERO;
 - c) il 20%, a saldo, della presente Convenzione, dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute a fronte degli impegni assunti per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 445/2000;
3. I documenti e le fatture quietanzate attestanti dette spese saranno disponibili per qualsiasi controllo in originale presso la sede del CUFA per cinque anni dalla data di scadenza della presente Convenzione.
4. I trasferimenti a favore dell'Arma, in conformità a quanto disposto dal regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, saranno effettuati dal Ministero /DPNM al conto entrate, inserendo nella causale i riferimenti alla presente Convenzione.

Art. 6

(Privacy e sicurezza delle informazioni)

Le Parti si impegnano – per sé, per i propri dipendenti e per i propri collaboratori – a non portare a conoscenza di terzi dati, informazione, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione della presente convenzione.

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art.7

(Inadempimento e recesso)

1. La presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento delle Parti.
2. La presente Convenzione, inoltre, potrà essere risolta con mutuo accordo delle Parti risultante da atto scritto da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o pec fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte sino a quel momento.

3. Per quanto non espressamente disposto nel presente atto, troveranno applicazione le norme che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione e, ove applicabili, quelle del Codice Civile.

Art. 8
(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del foro di Roma.

Per il Ministero dell'Ambiente
Della Tutela del Territorio e del
Mare - Direzione per la Protezione
della Natura e del Mare

Per l'Arma dei Carabinieri
C.U.F.A.

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PROSPETTO TECNICO ECONOMICO PREVISIONALE

*Rif. Attività	Tipologia attività	Costo
1	Attività di aggiornamento del personale del Raggruppamento CC CITES e riunioni tecnico-operative con i Nuclei CC CITES del territorio nazionale	20.000
2	Attività di aggiornamento del personale CITES sulle tecniche di identificazione del legname tropicale di specie CITES, con particolare riferimento a quelle di laboratorio.	10.000
3	Acquisto di strumentazioni (es. lettori microchip, foto trappole, ganci per rettili, lacci per animali pericolosi, etc.) ed aggiornamento software	37.000
4	Acquisto marche per coccodrilli.	14.000
5	Partecipazione di personale specializzato alla Conferenza delle Parti 2019 e riunioni e workshop di livello internazionale, sulle tematiche CITES, anche a supporto della autorità di Gestione CITES.	30.000
6	Partecipazione di personale specializzato a comitati, riunioni e workshop di livello nazionale sulle tematiche CITES, anche a supporto della autorità di Gestione CITES.	5.000
7	Attività di divulgazione e formazione volta agli utenti, agli operatori esterni ed alle scolaresche al fine di una più adeguata conoscenza dei temi CITES ed una conseguente più efficace applicazione generale delle modalità di comunicazione.	85.000
8	Rinnovo contratto di collaborazione con struttura veterinaria dotata di personale esperto nella manipolazione e cura di animali esotici e pericolosi nonché di strutture idonee all'isolamento temporaneo degli esemplari, disponibile a dare supporto alle attività di controllo e di P.G. al personale del Raggruppamento CC CITES, su tutto il territorio nazionale.	15.000
9	D.P.I. Tute anti zoonosi, calzari, maschere con certificazione fpp2, maschere facciali, guanti in lattice e guanti anti lacerazione per tutto il personale CITES	30.000
10	Supporto logistico alla Commissione Scientifica e D.lgs 73/2005 con riferimento alle spese di carburante e trasferta.	10.000
11	Sopralluoghi richiesti e o concordati con l'Autorità di Gestione CITES e Commissione Scientifica per verifiche su vivai e venditori di piante e animali nonché prodotti derivati con riferimento alle spese di carburante e trasferta.	10.000
12	Analisi di laboratorio diverse da quelle previste dalla Commissione Scientifica CITES.	10.000
13	Acquisto materiali idonei al trasporto e al contenimento di mammiferi, rettili e uccelli.	5.000
15	Supporto informatico e cartaceo al riconoscimento fauna e flora nonché ai codici di procedura penale e penali	15.000
16	Spese per il mantenimento e lo smaltimento reperti sequestrati e confiscati.	4.000
TOTALE EURO		300.000

* Il riferimento, numerico, alle attività non vincola nella cronologia dell'esecuzione delle stesse.